

03 NOV. 2016

ALLEGATO "C" - VERBALE ASSEMBLEA SOCI  
03/11/2016

**ALLEGATO "C"**  
**AL N° 845 DI RACCOLTA**  
**STATUTO**

**Art. 1 - Costituzione.**

E' costituita ai sensi dell'artt. 2602 - 2615-ter del codice civile, una Società a responsabilità limitata a scopo consortile, denominata "GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRE DI MURGIA Società Consortile a responsabilità limitata" in sigla "G.A.L. TERRE DI MURGIA S.C. a R.L."

**Art. 2 - Sede**

2.1. - La società ha sede legale in Altamura (Ba), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del C.C..

2.2. - Il consiglio di amministrazione nei modi di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'Estero. Lo stesso consiglio di amministrazione disporrà l'eventuale trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato sub.2.1.

**Art. 3 - Durata**

La Società ha durata indeterminata. Pertanto, in qualunque momento, ciascun socio potrà recedere dalla società.

**Art. 4 - Oggetto**

4.1. - La società ha scopo esclusivamente consortile e mutualistico e non ha fini di lucro né diretto né indiretto. Essa realizza l'organizzazione comune istituita, in conformità al dettato dell'art. 2602 del C.C. dai soci consorziati. La società è costituita in via prioritaria ma non esclusiva per realizzare sul territorio, in funzione di gruppi di azione locale (G.A.L.) previsti dalla normativa comunitaria, i progetti comunitari per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese ivi operanti ed in particolare per l'attuazione nel territorio di riferimento delle opportunità previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 35.


In particolare la società, quale configurazione del Gruppo Azione Locale in attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) del PSR Puglia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 8412 del 24/11/2015 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, intende svolgere tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo rurale, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio - economiche e culturali del territorio in cui opera.

La società inoltre potrà indirizzare le proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo socio economico e territoriale, svolgendo attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativo di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a

livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale. La società potrà assumere da parte di enti pubblici e/o da enti privati la gestione, il coordinamento e/o l'attuazione di determinati servizi pubblici rivolti alla collettività.

Essa opererà in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione, nei seguenti ambiti:

- a) L'elaborazione e l'attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) come definito nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Puglia.
- b) animazione e promozione dello sviluppo rurale, industriale ed artigianale;
- c) organizzazione, progettazione e gestione di corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e non, in convenzione con enti pubblici e/o autonomamente finanziati, stage formativi ed aziendali, di orientamento, effettuando lo studio, l'ottimizzazione e il monitoraggio delle attività formative di cui alle norme nazionali, comunitarie, regionali, comunali e provinciali vigenti;
- d) promozione del turismo rurale, incentivando le attività turistiche nelle aree rurali attraverso l'attivazione di interventi a carattere infrastrutturale e lo sviluppo di servizi finalizzati a promuovere, potenziare e migliorare sul piano qualitativo l'offerta turistica ed agrituristica nelle aree rurali, promuovere progetti intesi a incentivare le attività e i servizi turistici nelle aree rurali e a sostenere la diversificazione delle attività agricole e promuovere il ruolo multifunzionale dell'impresa agricola;
- e) sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese, all'artigianato e ai servizi locali;
- f) valorizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari tipici e/o industriali e locali;
- g) conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale; tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita, potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese; la cooperazione tra territori rurali per attività connesse agli scopi sociali;
- h) consulenze e ricerche in campo socio-economico, territoriale ed ambientale, attività seminariali, divulgazione e convegni;
- i) redazione e realizzazione di studi, piani e progetti di fattibilità;
- j) progettazione, realizzazione e gestione di servizi consortili in tutti i settori relativi ad attività di interesse pubblico;
- k) ricerca, promozione e gestione di risorse finanziarie aggiuntive, destinate allo sviluppo economico, sociale, culturale e territoriale dell'area;
- l) gestione, compresa l'eventuale locazione e manutenzione, di immobili appartenenti ad enti pubblici e/o privati;
- m) partecipazione a consorzi, raggruppamenti anche temporanei di



imprese, associazioni ed enti sia pubblici che privati;

n) partecipazione diretta o in forma associata a programmi e progettualità previsti a livello comunitario e/o nazionale e/o regionale d'interesse per lo sviluppo del proprio territorio, attivandone i necessari partenariati interterritoriali e/o transnazionali;

o) monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale, anche attivando sinergie all'interno dei diversi soggetti consorziati.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà provvedere in forma diretta o con autonome strutture operative appartenenti ai soci consorziati anche per il tramite di professionisti, società specializzate, istituti di credito, enti ed associazioni.

4.2. - La Società potrà compiere le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile, potrà assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio, potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4.3. - Se durante la vita della società si dovessero verificare temporanee carenze di liquidità, i soci potranno effettuare in proporzione alle rispettive quote finanziamenti che in nessun caso saranno acquisiti dalla società a titolo definitivo, salvo che l'assemblea dei soci deliberi diversamente. Su detti finanziamenti in nessun caso matureranno interessi, pertanto essi saranno sempre infruttiferi. Gli stessi saranno sempre effettuati in ossequio all'art.11 del Decreto Legislativo 01.09.1993 n.385 ed in accordo con la delibera del CICR 03.03.1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.58 dell'11.03.1994 e sue eventuali modifiche.

#### **Art. 5 - Requisiti dei soci.**

5.1. - Possono essere soci della società consortile tutti i soggetti, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, ivi compresi Enti e Associazioni, e più precisamente:

1. Amministrazioni Comunali;
2. Altri Enti Pubblici diversi dalle Amministrazioni Comunali;
3. Organizzazioni datoriali agricole;
4. Soggetti portatori di interessi collettivi;
5. Soggetti privati.

#### **Art. 6 - Ammissione di soci.**

6.1. - L'ammissione di soci avviene per cessione di partecipazioni ovvero per sottoscrizione di aumento del Capitale Sociale. In entrambi i casi l'ammissione di nuovi soci è subordinata alla preventiva approvazione da parte dell' Organo Amministrativo, che dovrà tra l'altro verificare il permanere degli equilibri sociali,

al quale l'aspirante socio dovrà indirizzare specifica e circostanziata richiesta. L'aspirante socio è obbligato a fornire all'Organo Amministrativo tutta la documentazione ritenuta necessaria per valutare il possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente Statuto.

6.2. - Nella richiesta, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e del Regolamento, ove approvato, nonché delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

6.3. - Se la domanda di ammissione viene accolta, il nuovo socio deve provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio e comunque prima dell'eventuale assemblea straordinaria, a versare le quote sociali e successivamente tutte le spese generali sostenute dalla società per il suo ingresso.

6.4. - Ciascun socio si impegna ai sensi dell'art.2603 n.3 c.c.:

- a) ad agire in conformità degli accordi presi nei confronti della società o da quest'ultima nei confronti dei terzi;
- b) a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa e a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società;
- c) a mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio;
- d) al rispetto del regolamento, ove approvato dall'Assemblea dei soci.

#### **Art. 7 - Natura della società e contribuzioni.**

La società ha scopo mutualistico e non lucrativo. La sua gestione non dovrà portare al conseguimento, né tanto meno alla distribuzione, di utili sotto qualsiasi forma.

L'eventuale disavanzo di esercizio, derivante da costi e spese di gestione della società evidenziati nel bilancio di esercizio, predisposto dal consiglio di amministrazione alla fine di ogni esercizio sociale e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sarà a carico totale dei consorziati in proporzione alla loro quota di partecipazione, salvo diverse determinazioni dell'Assemblea dei soci.

#### **Art. 8 - Capitale sociale**

8.1. - Il capitale sociale è fissato in euro 30.000,00 (Euro trentamila e centesimi zero) diviso in partecipazioni minime di euro 100,00 (euro cento e centesimi zero) cadauna.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8.2 - Il capitale sociale del Gal dovrà essere composto dai rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati in coerenza a quanto previsto all'art. 5 e, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di



interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti purchè siano rispettati i limiti e le condizioni di cui sopra.

8.3. - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, a favore di soggetti aventi i requisiti per l'ammissione a socio e previa approvazione dell'organo amministrativo; si applica la disciplina riportata al precedente articolo 6.

8.4. - Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 bis e seguenti del codice civile. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

In caso di riduzione del capitale derivante da recesso o da esclusione dei soci, i costi notarili ed accessori saranno a carico dei soci recedenti o esclusi.

8.5. - E' in ogni caso escluso il diritto di prelazione.

#### **Art. 9 - Fondo consortile**

9.1. - Il fondo consortile è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio;
- c) dalle eventuali contribuzioni di cui all'articolo precedente.

9.2. - Per tutta la durata della società consortile i soci non possono domandare la divisione del fondo.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dalla società verso i terzi.

#### **Art.10 - Esercizio sociale e Bilancio.**

10.1. - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

10.2. - L'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa a norma di legge, che devono essere discussi ed approvati dall'assemblea dei soci.

10.3. - Fermo restando che la società, avendo scopo consortile non si propone finalità di lucro, le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue:

- il 5% alla riserva legale sino a che abbia raggiunto il limite di legge;
- la restante parte potrà essere destinata, secondo quanto stabilito dall'assemblea, al fondo consortile o a riserva straordinaria.

E' comunque esclusa la distribuzione degli utili ai soci.

10.4. - Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Organo Amministrativo predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo e fissa le relative quote di contribuzione a carico dei soci.

Il budget è sottoposto al parere consultivo del Collegio sindacale, da tenersi entro il 20 novembre ed è approvato definitivamente dall'assemblea dei soci entro il 30 novembre.

Ciascun socio è tenuto a provvedere al versamento della propria quota annuale di contribuzione entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione.

La determinazione dei budget dovrà garantire il mantenimento dell'equilibrio di gestione e consentire ai soci di programmare in sede di definizione dei propri Bilanci di Previsione i necessari stanziamenti, onde evitare il ricorso a procedure di ripiano di disavanzi di gestione.

**Art. 11 - Assemblea dei soci.**

11.1. - L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

11.2. - Essa è convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) qualora vi siano i presupposti di legge, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia della prima che della seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare da spedirsi a mezzo raccomandata, e/o PEC (posta elettronica certificata) al domicilio dei soci almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione; ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro imprese. L'assemblea in seconda convocazione deve tenersi almeno il giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

11.3. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza dal vice presidente, o qualora entrambi risultano assenti, l'Assemblea provvede alla nomina del suo Presidente.

**Art. 12 - Intervento e rappresentanza nell'Assemblea.**

12.1. - Hanno diritto d'intervento all'Assemblea i soci iscritti nel registro imprese da almeno 5 giorni.

12.2. - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare a norma di legge. I dipendenti della società non possono rappresentare i soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

12.3. - I soci in mora nei versamenti o nell'adempimento degli obblighi e prestazioni previsti dal presente statuto non possono esercitare il diritto di voto.

**Art. 13 - Assemblea ordinaria.**

13.1. - Per la validità delle delibere dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno del capitale sociale. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il



numero dei presenti, anche per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

13.2. - L'assemblea ordinaria provvede all'approvazione annuale del bilancio, elegge l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale e/o l'organo di revisione, impartisce le direttive generali di azione della Società, delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto.

**Art. 14 - Assemblea straordinaria.**

14.1. - L'Assemblea straordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo e/o dal Collegio sindacale; essa delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla normativa vigente.

14.2. - Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria, sono necessari la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza più uno del capitale sociale in prima convocazione; in seconda convocazione sono necessari la presenza, anche per delega, e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

**Art. 15 - Organo Amministrativo.**

15.1. - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, secondo il numero determinato dall'Assemblea al momento della nomina. Gli amministratori possono essere anche non soci.

A livello decisionale nè le Autorità Pubbliche (definite conformemente alle norme nazionali) nè alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno designati dall'Assemblea dei soci secondo le seguenti modalità:

a) Membri statutariamente designati dai Comuni tra >15% (quindici per cento) e <25% (venticinque per cento) del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii;

b) Membri statutariamente designati da Altri Organismi di Enti Pubblici tra >15% (quindici per cento) e <25% (venticinque per cento) del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii;

c) Membri statutariamente designati da Soci privati  $\geq$ 60% (sessanta per cento) del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prevedendo la seguente ulteriore suddivisione:

- i Membri statutariamente designati da Organizzazioni datoriali agricole tra >15% (quindici per cento) e <25% (venticinque per cento) del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- i Membri statutariamente designati dalle Associazioni di rappresentanza degli interessi della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e da altri portatori di interessi collettivi presenti nel Partenariato Socio-Economico del PSR o nell'elenco CNEL tra >15% (quindici per cento) e <25% (venticinque per cento) del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- i Membri statutariamente designati da Soci privati diversi da quelli di cui ai punti precedenti  $\geq 10\%$  (dieci per cento) del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La nomina dell'organo amministrativo potrà essere disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea che comunque deve rispettare i limiti indicati nel presente articolo.

Non si applica agli amministratori il divieto di cui all'art. 2390 del codice civile.

15.2. - Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Per la cessazione e la sostituzione degli amministratori si applicano gli artt. 2385 e 2386 del codice civile. Per la revoca dei componenti dell'organo amministrativo si fa esclusivo riferimento all'art. 2383 del c.c. comma 3.

Decade dalla nomina il componente del Consiglio di Amministrazione che sia assente senza giustificato motivo per tre volte consecutive alla riunione del Consiglio di Amministrazione.


Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci può riconoscere un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Nel caso di partecipazione a bandi o avvisi pubblici che prevedono specifiche limitazioni in materia, si farà riferimento ai relativi parametri in essi previsti.

15.3. - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente se non eletti direttamente dall'assemblea dei soci. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Sia il Presidente che il Vicepresidente durano in carica per la loro durata di Amministratori.

15.4. - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario.

Esso si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dal presidente del Collegio Sindacale se nominato.





Il consiglio viene convocato a mezzo PEC (posta elettronica certificata), telegramma, raccomandata anche a mano, fax e posta elettronica almeno tre giorni liberi prima della data dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della data dell'adunanza.

A richiesta del Consiglio potranno partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il Direttore Generale e/o il Direttore Tecnico della Società Consortile, l'organo consultivo, se nominati, e/o eventuali consulenti esterni. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche in audioconferenza o audiovideoconferenza.

15.5. - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

**Art. 16 - Poteri dell'Organo Amministrativo.**

16.1. - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società consortile, esclusi quelli che per legge o per Statuto, sono demandati all'Assemblea dei soci.

16.2. - Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati.

16.3. - L'Amministratore o gli Amministratori Delegati durano in carica sino a scadenza o a revoca ovvero a decadenza del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 17 - Rappresentanza Sociale.**

17.1. - La firma e la rappresentanza legale della Società in giudizio e verso i terzi, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza al Vice Presidente.

17.2. - Il Consiglio può, oltrechè delegare parte dei suoi poteri e attribuzioni al Presidente, al Vice-Presidente e agli Amministratori Delegati, conferire speciali incarichi a singoli amministratori o a direttori della società anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni ed i poteri a norma di legge.

**Art. 18 - Comitato operativo, direttore tecnico e organo consultivo.**

18.1. Il consiglio può nominare un Comitato operativo delegando allo stesso la gestione tecnica della società determinandone facoltà ed attribuzioni e stabilendo il numero dei suoi componenti e le norme di funzionamento. All'interno del Comitato operativo il consiglio nominerà il direttore tecnico con funzione di Presidente del Comitato. In assenza del Comitato operativo il c.d.a. può nominare direttamente il solo direttore tecnico.

Al Direttore spetteranno tutte le funzioni inerenti l'attuazione dei programmi, piani e progetti esecutivi, una volta approvati dal c.d.a. Il direttore coordinerà le attività svolte dal personale operativo e da strutture e consulenze esterne. Il direttore è

responsabile del monitoraggio della gestione dei piani e dei progetti esecutivi approvati dal c.d.a.

18.2. Il consiglio di amministrazione, al fine di meglio garantire l'approccio partecipativo nella fase di attuazione del PAL, può istituire la consulta permanente per lo sviluppo rurale.

Alla consulta possono partecipare, su istanza, gli operatori che concorrono al conseguimento degli scopi sociali o che abbiano titolo di interesse allo sviluppo locale delle aree interessate alle finalità sociali, nonché, di diritto, le rappresentanze politico-istituzionali delle amministrazioni comunali socie del GAL.

La consulta opera quale "forum permanente" e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente del consiglio di amministrazione per esaminare e dibattere i resoconti ed i programmi consortili e le politiche di sviluppo promuovibili.

La consulta promuove altresì programmi di comunicazione alle popolazioni ed ai soggetti potenziali motori di sviluppo locale, anche convegni, seminari e pubblicazioni monografiche.

La consulta può nominare al suo interno un comitato esecutivo, con compiti di coordinamento, composto da un numero di membri stabilito dalla consulta stessa, e ne elegge il coordinatore.

Il Consiglio di Amministrazione nomina almeno tre componenti del Comitato esecutivo.

#### **Art. 19 - Collegio Sindacale.**

19.1. - La società può nominare l'organo di controllo e/o di revisione con competenze e poteri stabiliti dalla legge.

All'organo di controllo competerà la revisione legale dei conti nel rispetto del D.Lgs. 39/2010.

Qualora sia obbligatorio per legge, ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, sarà eletto l'organo di controllo relativo.

In presenza di organo di controllo monocratico i riferimenti del presente statuto ai sindaci si intendono relativi al sindaco unico.


#### **Art. 20 - Recesso del socio.**

20.1. - Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dall'art. 2473 C.C., per la perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione allo scopo consortile e in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

20.2. - Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) o tramite raccomandata a mano presso la sede della società.

20.3. - Il recesso ha effetto nei confronti della società dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale.

20.4. - Al recesso, come negli altri casi di liquidazione della quota sociale, consegue il solo rimborso di un importo pari alla differenza tra quanto versato a titolo esclusivo di capitale sociale, al netto delle perdite della società sostenute fino alla



data di ricevimento della comunicazione di recesso, dei crediti vantati dalla società nei confronti del medesimo socio, e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione del recesso, nei limiti di quanto effettivamente versato.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

20.5. - Per quanto non disciplinato, si applica l'art. 2473 del codice civile.

**Art. 21 - Esclusione del socio.**

21.1. - L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) si sia reso insolvente;
- b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente Statuto, e delle deliberazioni della Società; c) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti ivi inclusi i Regolamenti.

21.2. - La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui e' stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della Società.

21.3. - La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale di cui all'art. 24. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione, trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

21.4. - Al socio escluso spetta la sola quota di partecipazione al capitale sociale.

**Art. 22 - Liquidazione della quota al socio uscente.**

22.1. - In caso di recesso o esclusione al socio uscente che abbia assolto interamente i propri obblighi verso la Società, è restituita la sola quota di capitale sociale spettantegli. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso fatta dal socio alla società, ai sensi dell'art.2473 del c.c.".

22.2. - La restituzione della quota potrà avvenire ove ne ricorrano i presupposti:

- mediante riduzione di riserve di capitale già costituite;
- a norma dell'art. 2445 mediante riduzione del Capitale Sociale, ove non presenti riserve di cui sopra, in tal caso le spese saranno a carico del socio,
- attraverso la cessione della quota a tutti gli altri soci in proporzione alle quote possedute o a terzi con le modalità previste dall'Art. 6.

**Art. 23 - Scioglimento.**

23.1. - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

03 NOV. 2016

23.2. - Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.

**Art. 24 - Regolamenti Interni.**

24.1. - Al fine di una migliore disciplina delle operazioni sociali o dei rapporti dei soci tra di loro e/o nei confronti della Società consortile e dei suoi Organi il Consiglio di Amministrazione può predisporre uno o più regolamenti interni da approvarsi dall'Assemblea.

**Art. 25 - Controversie.**

25.1. - Qualsiasi controversia sia per l'interpretazione che per l'esecuzione del presente Statuto, sarà decisa da tre arbitri amichevoli compositori esonerati da ogni vincolo di procedura, nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Società.

**Art. 26 - Rinvio alle disposizioni del codice civile.**

26.1. - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.  
Firmato come per legge: VICENTI Onofrio - Pietro ACQUAVIVA Notaio.  
Vi è il segno del sigillo.

